

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 384)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1983

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1983 scade la proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, previsto dall'articolo 25, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

In attesa della riforma dell'ordinamento della dirigenza dello Stato, anche sotto lo aspetto retributivo — che aveva formato oggetto di un disegno di legge governativo presentato al Parlamento e non approvato per anticipata fine della legislatura, che sarà ripresentato al più presto — si rende necessario disporre l'ulteriore proroga del trattamento economico del predetto personale almeno fino al 30 giugno 1984, provvedendo, altresì, ad un modesto aumento degli stipendi iniziali (13 per cento) ed all'estensione di alcuni benefici concessi al personale non dirigente dei Ministeri in sede di rinnovo contrattuale 1982-1984.

Le modifiche del trattamento economico che ora si propongono, aventi decorrenza 1° gennaio 1984, si rendono urgenti considerando anche il tempo occorrente per la definizione e l'approvazione del Parlamento dell'emanando provvedimento sul nuovo assetto giuridico ed economico della dirigenza dello Stato, per non lasciare detta categoria in posizione economica sperequata rispetto al personale non dirigente della burocrazia, al quale è stato concesso, a seguito del suddetto rinnovo contrattuale, un miglioramento degli stipendi tabellari (dal 1° gennaio 1983), una nuova disciplina del compenso per il lavoro straordinario (dal 1° agosto 1983) e compensi incentivanti la produttività (dal 1° gennaio 1984).

Si reputa utile rappresentare che l'estensione ai dirigenti dello Stato della nuova disciplina del compenso per il lavoro straordinario e dei compensi incentivanti è stata chiesta dalle organizzazioni sindacali con

note a verbale allegate al protocollo d'accordo del 29 aprile 1983 relativo al rinnovo contrattuale 1982-1984 del personale dei Ministeri.

L'articolo 1 prevede la proroga al 30 giugno 1984 del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e del personale ad essi collegato, l'aumento degli stipendi iniziali del 13 per cento e la riduzione del valore delle classi di stipendio dall'attuale 8 per cento al 6 per cento, alla stregua di quanto disposto per altre categorie di dipendenti statali e del pubblico impiego.

Inoltre, per evitare che il miglioramento economico derivante dai nuovi stipendi e dalla modifica della progressione economica si riduca in relazione al numero delle classi stipendiali in godimento al 1° gennaio 1984, favorendo così il personale con minore anzianità di servizio, è stata introdotta una norma che assicura a tutto il personale appartenente ad una medesima qualifica un beneficio economico d'importo pari all'incremento dello stipendio iniziale relativo alla qualifica stessa. Il ricorso alla predetta disposizione è avvenuto per il personale dei Ministeri (articolo 6 — ultimo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344).

Con gli articoli 2 e 3 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario viene determinata secondo lo stesso criterio previsto per il personale non dirigente considerando il nuovo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1984 e l'indennità integrativa speciale. Ciò per evitare sperequazioni di trattamento nei confronti del personale dirigente che percepisce compensi orari ragguagliati non già allo stipendio in godimento, ma a quello fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non comprensivo dei miglioramenti successivamente intervenuti. Da ciò consegue che il primo dirigente fruisce attualmente di una tariffa oraria del predetto compenso d'importo inferiore a quella spet-

tante al personale appartenente alla 7^a ed 8^a qualifica funzionale.

Si prevede altresì l'attribuzione del compenso per il lavoro straordinario a tutti i dirigenti generali e qualifiche superiori. Con detta norma si elimina l'attuale discriminazione di trattamento tra i dirigenti generali dei Ministeri che non percepiscono detto compenso e quelli in servizio nelle Aziende autonome che fruiscono di tale beneficio.

Per non recare aggravii di spesa è previsto che, in relazione all'aumento del compenso in argomento, si riducono i limiti massimi individuali delle prestazioni straordinarie, alla stregua di quanto disposto per il personale non dirigente a seguito della modifica della disciplina del compenso stesso.

Con l'articolo 4 i compensi incentivanti la produttività, istituiti dal 1° gennaio 1984 a favore del personale non dirigente dei Ministeri dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono estesi ai dirigenti civili e al personale direttivo delle qualifiche ad esaurimento di

ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà stabilita per il personale non dirigente, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del citato decreto n. 344.

I suddetti compensi vengono fissati in base al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e lo stipendio dell'ottava qualifica funzionale.

Dai predetti compensi sono stati esclusi i dirigenti ed il personale direttivo ad esaurimento delle Aziende autonome in quanto già fruiscono di analoghi emolumenti.

L'articolo 5 disciplina gli effetti dell'aumento stipendiale sui trattamenti accessori e collegati.

L'articolo 6 estende i benefici al personale dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

L'articolo 7, infine, provvede alla copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 30 giugno 1984.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, sono maggiorati del 13 per cento.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869.

La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1984.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1° gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

Art. 3.

In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie, già previsti o autorizzati per l'anno 1983, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito. Per i dirigenti generali e qualifiche superiori, non compresi tra i destinatari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili nell'anno 1984 sarà stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario per l'anno medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1984 il compenso incentivante la produttività previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sarà fissata per detto personale non dirigente.

L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di lire 85.000 mensili lorde, è fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.

Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 1 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.

I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.

Art. 5.

I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previ-

denziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 6.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle Amministrazioni competenti.

Art. 7.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 90 miliardi in ragione d'anno.

All'onere relativo al primo semestre 1984, valutato in lire 41 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.